CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **GIGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

il 23 dicembre 1978

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane

Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei Consorzi per le autostrade siciliane, è stato varato dal Governo che ha tenuto in debito conto le indicazioni che sono andate via via emergendo in seno al Comitato ristretto costituito da alcuni membri delle Commissioni riunite, lavori pubblici e finanze e tesoro per lo studio del provvedimento legislativo di riequilibrio delle situazioni deficitarie degli Enti concessionari a prevalente capitale pubblico in difficoltà e di riassetto dell'intero settore autostradale in concessione.

Il dibattito che si è sviluppato sull'importante tema nell'ambito del Comitato ristretto, con l'approssimarsi della fine dell'anno e nella certezza che entro tale data il disegno di legge di riassetto generale del settore non avrebbe assunto forma definitiva, ha consentito di individuare – e quindi compiutamente analizzare – due particolari problemi abbisognevoli di adeguata soluzione con carattere di immediatezza.

Questa esigenza è stata prontamente recepita dai rappresentanti di Governo ed ha costituito il presupposto fondamentale per l'adozione di idoneo strumento legislativo atto a soddisfarla.

I due problemi che si è inteso risolvere tempestivamente e con carattere di urgenza sono per un verso la materia tariffaria e per un altro il soddisfacimento dei crediti da tempo maturati dalle imprese di costruzione, dai fornitori di materiali e servizi e dagli espropriati nei confronti degli Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei Consorzi siciliani.

Quanto alla materia tariffaria rappresenta ormai un orientamento consolidato quello che prevede la necessità di reperire all'interno del settore quanta più parte possibile delle ingenti risorse necessarie per il suo risanamento e ciò al fine precipuo di contenere l'onere destinato a gravare sul bilancio dello Stato e cioè sull'intera collettività.

Si ricorda a tale proposito che in base alle norme in materia di tariffe contenute nelle vigenti convenzioni di concessione, quasi tutti gli Enti autostradali, con il 1° gennaio 1979, avrebbero dovuto aumentare le proprie tariffe di pedaggio con incrementi quantificabili mediamente intorno al 25 per cento.

Pertanto i conseguenti maggiori introiti sarebbero, in assenza di un adeguato correttivo da attuare in via legislativa, indistintamente confluiti nei bilanci degli Enti autostradali e non sarebbe stato possibile con gli strumenti amministrativi disponibili intervenire con carattere di immediatezza per recuperare quella parte di detti introiti che, almeno per alcune Società, avrebbe rappresentato un *surplus* gestionale.

Con il decreto-legge ora in esame si è posta in essere in primo luogo una norma volta a raggiungere l'obiettivo ora rappresentato e si sono autorizzati gli Enti autostradali ad applicare solamente in parte (e cioè nella misura del 50 per cento) gli aumenti tariffari che sarebbero dovuti intervenire sulla base delle vigenti norme convenzionali.

Si sono, nel contempo, affrontate due rilevanti questioni dell'intera tematica autostradale in materia di tariffe, provvedendo in primo luogo alla perequazione della tariffa di pedaggio sull'intera rete, e quindi chiamando l'utente a pagare l'identico

prezzo a parità di percorrenza. A tal fine sono state unificate le tariffe unitarie chilometriche, essenzialmente sulle autostrade ubicate nel Nord Italia, portandole al livello pari a quello in atto sulla rete della Società Autostrade del gruppo IRI.

Quanto ai valori unitari chilometrici della tariffa oggi raggiunti in forza del decreto-legge in esame, va poi sottolineato che essi si appalesano comunque sufficientemente contenuti e ciò avuto anche riguardo alle analoghe esperienze straniere.

Facendo infatti riferimento agli altri Paesi di tipo industriale che in Europa hanno scelto di dotarsi di infrastrutture autostradali tramite il sistema concessionale basato sui pedaggi, non è certamente da trascurare il fatto che le tariffe in essi applicate sono sempre state nettamente superiori, di oltre il doppio, a quelle in vigore in Italia e che gli aumenti tariffari proposti non vengono di sicuro a colmare le suddette differenze.

Infine l'articolo 1 del provvedimento va interpretato oltre che quale strumento temporaneo di acquisizione di maggiori risorse interne al settore, da riversare per il suo equilibrio nel settore stesso, quale elemento di verifica di quel processo di razionalizzazione della struttura tariffaria – di cui si pone per l'appunto quale primo intervento –, processo che dovrà costituire una delle condizioni pregiudiziali per il riassetto definitivo del settore.

Il secondo importante problema che il decreto-legge intende risolvere, è quello rappresentato dai debiti risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978 che alcuni Enti autostradali hanno nei confronti delle imprese di costruzione, dei fornitori e degli espropriati, debiti prodottisi per le note difficoltà economico-finanziarie in cui versano detti Enti. Tale circostanza ha determinato gravi squilibri nel mondo imprenditoriale che ha contribuito a realizzare le infrastrutture autostradali anticipando in proprio le necessarie occorrenze finanziarie ed esponendosi a sua volta nei confronti del sistema creditizio.

Si è pertanto manifestata la necessità di intervenire in via legislativa con urgenza al fine specifico di evitare che il protrarsi – peraltro necessitato da obiettive difficoltà – dell'esame della legge di riassetto del settore autostradale, avesse compromesso talune situazioni precarie con inevitabili ripercussioni anche sui livelli occupazionali dell'edilizia.

A tal fine è stato prescritto che l'ANAS provveda ai pagamenti dei debiti dei suddetti creditori nella misura del 70 per cento, mentre solamente per gli espropriati si è ritenuto equo autorizzare l'Azienda a pagare l'intero ammontare del debito.

Per far fronte a tali pagamenti il decreto-legge ha stanziato la somma di lire 150 miliardi, precisando che detta somma costituisce anticipazione a valere sugli stanziamenti che saranno disposti dalla legge generale di riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

A tale ultimo proposito è da sottolineare ancora una volta che il decreto-legge n. 813 ha enucleato, definendole, due particolari problematiche che sono state ampiamente trattate in questa sede nel contesto più ampio del disegno di legge di riassetto dell'intero settore autostradale.

Come tali le relative soluzioni adottate dal Governo non possono rimanere avulse, se non per breve tempo, dal più ampio discorso, presupponendo la prima (manovra tariffaria) una definitiva messa a punto entro il 31 dicembre 1979 della materia, al fine di razionalizzare sull'intera rete le tariffe di pedaggio, e presupponendo la seconda (sostituzione dello Stato nel pagamento dei debiti di costruzione delle concessionarie in difficoltà fino alla concorrenza di lire 150 miliardi) interventi finanziari di maggior peso e di più valida organicità quali solo un disegno di legge generale potrà definitivamente prevedere.

La soluzione, infatti, del problema generale relativo al riassetto delle concessionarie a prevalente capitale pubblico, in un'ampia visione che tiene conto dei molteplici aspetti, è stata già definita dal comitato ristretto delle Commissioni lavori pubblici e finanze e tesoro.

Solo l'insorgere della crisi di Governo non ci ha consentito di perfezionare il testo e le relative procedure parlamentari per portarlo all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

È evidente che resta fermo tale impegno politico unitamente a quello relativo all'inchiesta sul sistema di finanziamento del settore autostradale, anch'esso all'esame del Parlamento.

Onorevoli colleghi, nel corso della discussione in sede referente presso la commissione lavori pubblici del presente argomento sono stati proposti taluni emendamenti migliorativi ed esplicativi del testo che unitamente all'intero decreto si propongono per la relativa conversione.

GIGLIA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

Richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di meglio precisare le autostrade meridionali escluse dagli aumenti tariffari, tenuto conto delle scelte antinflazionistiche addotte dalla relazione illustrativa a sostegno dell'esclusione di quelle previste nell'ultimo comma dell'articolo 1 e del fatto che la tabella delle società incluse contiene la generica dizione « autostrade meridionali ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

Al disegno di legge e all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito il 25 gennaio.

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a sodisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a sodisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole « di cui al primo comma », sono aggiunte le altre « fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, per quelle affidate in concessione alla Società Autostrade meridionali ».

All'articolo 1, sesto comma, le parole « non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette » sono sostituite dalle seguenti « costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari ».

All'articolo 2, al primo comma è aggiunta una virgola dopo le parole « dei debiti » ed un'altra dopo le parole « 31 dicembre 1978 ».

All'articolo 2, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole « e Siracusa - Gela ».

All'articolo 2, secondo comma, le parole « Entro trenta giorni » sono sostituite dalle altre « Entro sessanta giorni ».

All'articolo 2, terzo comma, dopo le parole « al pagamento dei creditori » sono aggiunte le altre parole « compresi i titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 813

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 357 del 23 dicembre 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano al Tesoro dello Stato di conseguire sin dal gennaio 1979 una entrata aggiuntiva da parte del settore autostradale in concessione da destinare successivamente con legge di riassetto a parziale copertura degli indebitamenti degli enti autostradali;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere ai pagamenti più urgenti ed indilazionabili connessi alla costruzione delle opere affidate in concessione ad enti autostradali che attualmente versano in difficoltà economiche e finanziarie e relativi debiti maturati al 31 dicembre 1978 con espropriati, imprese esecutrici dei lavori, fornitori di materiali e di servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

A decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di pedaggio attualmente vigenti sulle autostrade sono aumentate sulla base delle percentuali indicate nell'allegata tabella. Tali aumenti sono effettuati in deroga alle vigenti convenzioni di concessione ed in sostituzione degli aumenti tariffari ivi previsti.

Per le autostrade ove siano applicate tariffe inferiori a quelle in vigore sulle rete affidata in concessione alla società « Autostrade Spa », così come risultanti a seguito dell'aumento di cui al primo

comma, sono adottate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società « Autostrade » medesima.

Sull'intera rete autostradale in concessione, oltre agli aumenti di cui ai commi precedenti, le tariffe vengono ulteriormente incrementate di: *a*) lire una per le autovetture e per i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; *b*) lire tre per i veicoli merci oltre i 25 quintali di portata o superiore a due assi e per gli autobus.

Le società autostradali sono autorizzate ad applicare dalla suddetta data del 10 gennaio 1979 gli aumenti di cui ai precedenti commi trasmettendo contemporaneamente all'Azienda nazionale autonoma delle strade, per la successiva verifica di conformità alle norme del presente articolo, le tabelle relative alle modifiche tariffarie applicate.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono versati dalle società interessate con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale. Tali entrate saranno successivamente versate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali per essere utilizzati secondo quanto sarà stabilito con apposita legge.

La quota parte degli introiti versata, ai sensi del comma quinto del presente articolo, al bilancio dell'entrata statale non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette.

Sono escluse dall'applicazione delle norme previste nei precedenti commi le seguenti autostrade le cui tariffe non vengono modificate rispetto a quelle attualmente in vigore:

a) Tangenziale di Napoli;

b) Messina-Catania;

c) Messina-Palermo.

ARTICOLO 2.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978 relativi alla acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonché alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società « Autostrada del Brennero », « Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza », « Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo », « Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », « Autostrade Centro Padane », « Autostrade Valdosta-

ne », « Autostrada dei Fiori », « Autostrada Ligure-Toscana », « Autocamionale della Cisa » nonché ai consorzi per le autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'ANAS l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori.

L'ANAS si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonché per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.

In particolare:

a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, provvede per l'intero ammontare sulla base dell'amichevole accordo già intervenuto tra le parti, sempreché l'indennità non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, ovvero sulla base delle stime previste dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso in cui non sia stata accettata l'indennità offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;

b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione:

per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base dei certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonché sulla base dei certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700, per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;

per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonché, per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento può essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vertenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.

Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti commi provvede il Direttore generale dell'ANAS con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità

speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il Direttore generale dell'ANAS si avvale in ordine alla legittimità dei pagamenti del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare anche il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Per gli scopi di cui ai precedenti commi è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 150 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Mnistero del tesoro per l'anno finanziario medesimo previa corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione. Detta somma costituisce anticipazione a valere sugli stanziamenti che saranno disposti dalla legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — MORLINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

SOCIETÀ		Percentuale di aumento da applicare alle tariffe attualmente vigenti
Autostrade		10,00
Autostrada del Brennero		10,00
Autocamionale della Cisa	passeggeri	3,73
	merci	6,00
Autostrada dei fiori	passeggeri	8,5
	merci	11,37
Autostrade valdostane		10,00
Autostrada ligure-toscana	passeggeri	11,00
	merci	14,00
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza		10,00
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta		10,00
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova		6,13
Autostrade meridionali		5,44
Autostrada Torino-Savona		7,46
Autostrade di Venezia e Padova		5,50
Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso		7,61
Autovie venete	passeggeri	12,85
	merci	15,40
Autostrade centro padane		35,23
Autostrada Torino-Milano		11,00
Autostrada della Valdastico		20,00

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 813, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di pedaggio attualmente vigenti sulle autostrade sono aumentate sulla base delle percentuali indicate nell'allegata tabella. Tali aumenti sono effettuati in deroga alle vigenti convenzioni di concessione ed in sostituzione degli aumenti tariffari ivi previsti.

Per le autostrade ove siano applicate tariffe inferiori a quelle in vigore sulle rete affidata in concessione alla società « Autostrade Spa », così come risultanti a seguito dell'aumento di cui al primo comma fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, per quelle affidate alla Società autostrade meridionali, sono adottate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società « Austrade » medesima.

Sull'intera rete autostradale in concessione, oltre agli aumenti di cui ai commi precedenti, le tariffe vengono ulteriormente incrementate di: *a*) lire una per le autovetture e per i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; *b*) lire tre per i veicoli merci oltre i 25 quintali di portata o superiore a due assi e per gli autobus.

Le società autostradali sono autorizzate ad applicare dalla suddetta data del 10 gennaio 1979 gli aumenti di cui ai precedenti commi trasmettendo contemporaneamente all'Azienda nazionale autonoma delle strade, per la successiva verifica di conformità alle norme del presente articolo, le tabelle relative alle modifiche tariffarie applicate.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono versati dalle società interessate con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale. Tali entrate saranno successivamente versate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali per essere utilizzati secondo quanto sarà stabilito con apposita legge.

La quota parte degli introiti versata, ai sensi del comma quinto del presente articolo, al bilancio dell'entrata statale costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari.

Sono escluse dall'applicazione delle norme previste nei precedenti commi le seguenti autostrade le cui tariffe non vengono modificate rispetto a quelle attualmente in vigore:

a) Tangenziale di Napoli;

b) Messina-Catania;

c) Messina-Palermo.

ARTICOLO 2.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti, risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978, relativi alla acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attreversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonché alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società « Autostrade del Brennero », « Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza », « Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo », « Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », « Autostrade Centro Padane », « Autostrade Valdostane », « Autostrada dei Fiori », « Autostrada Ligure-Toscana », « Autocamionale della Cisa » nonché ai consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'ANAS l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori.

L'ANAS si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori compresi i titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma, in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonché per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.

In particolare:

a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, provvede per l'intero ammontare sulla base dell'amichevole accordo già intervenuto tra le parti, sempreché l'indennità non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, ovvero sulla base delle stime previste dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso in cui non sia stata accettata l'indennità offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;

b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione:

per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base dei certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonché sulla base dei certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700, per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;

per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonché, per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento può essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vertenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.

Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti commi provvede il Direttore generale dell'ANAS con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento communtabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato.

Per espletamento dei compiti di cui al precedente comma il Direttore generale dell'ANAS si avvale in ordine alla legittimità dei pagamenti del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare anche il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Per gli scopi di cui ai precedenti commi è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 150 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo previa corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione. Detta somma costituisce anticipazione a valere sugli stanziamenti che saranno disposti dalla legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SOCIETÀ		Percentuale di aumento da applicare alle tariffe attualmente vigenti
Autostrade		10,00
Autostrada del Brennero		10,00
Autocamionale della Cisa	passeggeri merci	3,73 6,00
Autostrada dei fiori	passeggeri merci	8,5 11,37
Autostrade valdostane		10,00
Autostrada ligure-toscana	passeggeri merci	11,00 14,00
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza		10,00
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta		10,00
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova		6,13
Autostrade meridionali		5,44
Autostrada Torino-Savona		7,46
Autostrade di Venezia e Padova		5,50
Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso		7,61
Autovie venete	passeggeri merci	12,85 15,40
Autostrade centro padane		35,23
Autostrada Torino-Milano		11,00
Autostrade della Valdastico		20,00